



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12 del 22/06/2017

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
EX ART. 24 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.).
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 23
SETTEMBRE 2016.**

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 7636 del 15/06/2017 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Piera CAMPANA nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Andreatta dott.ssa Nadia**.

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

Binetti Laura Maria Cristina (M)

Corrà Giulia (M)

Lievore Roberta (m)

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente/Assente
CAMPANA Piera	Presente
CRIVELLARO Francesco	Presente
PARISE Cinzia	Presente
CORRA' Giulia	Presente
SPINELLO Monia	Presente
POLI Daniele	Presente
NICHELE Flavio	Assente Giustificato
ZACCARIA Cesare	Presente
BINETTI Laura Maria Cristina	Presente

COVOLO Silvia	Presente
DALLA VALLE Ivan	Assente
RIGON Graziano	Assente
LIEVORE Roberta	Presente

Presenti: 10 Assenti: 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato.

Con la partecipazione degli Assessori esterni Silvestri Sebastiano, Francesca Poncato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 24 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.). RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 23 SETTEMBRE 2016.

Rientra il Cons. Rigon Graziano. Presenti n. 11

Il SINDACO – Presidente: Introduce l'argomento oggetto del punto all'ordine del giorno.

Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali della discussione, a' sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che gli interventi integrali risultano registrati in atti:

Si dà atto che non ci sono interventi né dichiarazioni di voto.

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 11 Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari: =

Astenuti: 3 (Covolo Silvia, Rigon Graziano, Lievore Roberta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

PRECISATO che:

- l'art. 1 del T.U.S.P. definisce l'oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti.

Alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato, salvo deroghe espresse;

- l'art. 3 - comma 27 - della Legge n. 244/2007 dispone che:

"Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

- l'art. 4, comma 1 del T.U.S.P. richiama il principio generale ex art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007, quindi dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che:

- per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione/revisione straordinaria obbligatoria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17.02.2017, con proprio comunicato, ha emanato disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19.8.2016 n. 175 – T.U.S.P. – spostando il termine per la ricognizione della revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, dal 23 marzo 2017, al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto stesso;

- L'Anci ha comunicato, con apposita “Nota Informativa”, che nella seduta della “Conferenza unificata” dello scorso 16 marzo è stata raggiunta l'intesa riguardante le disposizioni correttive da apportare al TUSP, tra le quali si è stabilito di spostare al 30 settembre 2017 il termine ultimo per l'approvazione dei piani di razionalizzazione straordinaria, intesa che il Governo si è impegnato a recepire nell'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri.

- il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 9 giugno scorso ha approvato, in esame

definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) che integra e modifica il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Tra le novità ha fissato al 30 settembre 2017 il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute dalle amministrazioni pubbliche;

TENUTO CONTO che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate o adottate le misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che:

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1 del T.U.S.P.;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i seguenti atti:

- decreto del Sindaco prot. n. 3 del 14 aprile 2015, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 dell'8 maggio 2015;
- decreto del Sindaco n. 5 del 31.3.2016 con Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate - anno 2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.4.2016;

TENUTO CONTO:

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Finanziario competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica del Servizio Finanziario in data 06/06/2017 che si allega sub A) alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta alla data del 23.09.2016, valutando la sussistenza dei requisiti di Legge per confermare la partecipazione pubblica, la ricognizione si è conclusa con la conferma del possesso dei requisiti di Legge in capo alle società partecipate dal Comune di Breganze, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 175/2016:

- A.V.S. e A.V.A. svolgono attività di:
produzione di un S.I.G. (servizio di interesse generale), inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi.

-Impianti Astico S.r.l. gestisce il patrimonio (costruzione, manutenzione, gestione, rinnovo reti idriche, impianti anche funzionali alla produzione di energia elettrica) rientra nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016. Il comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 consente alle amministrazioni pubbliche, anche in deroga alla lettera a), di acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

Si confermano, quindi, le partecipazioni alle seguenti società di capitali:

1. ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A. (A.V.S.)

- società a totale partecipazione pubblica;
- affidamento dei servizi *in house providing* da parte dell'Autorità d'ambito;
- oggetto sociale: gestione del servizio idrico integrato;
- sede: Thiene - 36016 – Via San Giovanni Bosco 77/b;
- quota di partecipazione del Comune di Breganze: 3,31%;
- data inizio e data fine partecipazione: 23.12.2002/31.12.2050.

2. IMPIANTI ASTICO S.R.L.

- società a totale partecipazione pubblica;
- oggetto sociale: "Costruzione, manutenzione, gestione, rinnovo reti idriche, impianti anche funzionali alla produzione di energia elettrica";
- sede: Thiene - 36016 – Via Giovanni Bosco n. 77/b;
- quota di partecipazione del Comune di Breganze: 7,97%;
- data inizio e data fine partecipazione: 24.12.2001-31.12.2050.

3. ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. (A.V.A.)

- società a totale partecipazione pubblica;
- affidamento diretto dei servizi *in house providing* da parte del Comune;
- oggetto sociale: servizi pubblici di interesse generale;
- sede: Schio – 36015 Via Lago di Pusiano n. 4;
- quota di partecipazione del Comune di Breganze: 4,15%;
- data di inizio e di fine partecipazione: 24.03.1999 – 31.12.2100.

RICHIAMATA la deliberazione n. 14/2017/NPR dell'11 gennaio 2017 con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha approvato il programma di controllo per l'anno 2017, determinando gli ambiti in cui sarà concentrata l'attività di controllo per l'anno 2017, inclusi i seguenti:

- controllo sulla gestione dei processi di verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie;
- completamento del controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione delle società di partecipazione;
- controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione delle misure previste dal D. Lgs. 175/2016 in ordine alla revisione straordinaria e periodica degli organismi partecipati dagli enti territoriali;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo monocratico di revisione, contabile, espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento sub lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati i seguenti provvedimenti di Legge:

- D. Lgs. n. 267/2000 - TUOEL e s. m. ed i.;
- D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 - art. 22;
- Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- Legge n. 124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;
- il D. Lgs. n. 175/2016 - T.U.S.P.;

Preso atto che gli interventi integrali sono registrati su nastro magnetico, conservato in atti, a disposizione di tutti i cittadini, a' sensi dell'art. 43 – 4° comma del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da Relazione tecnica allegata alla presente proposta sub lettera A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sia:

- trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Enti controllati", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

4. DI DARE ATTO , inoltre, che:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m. ed i.;

5. DI DICHIARARE con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso:

Presenti: 11 Votanti: 11
Favorevoli: 11
Contrari: =
Astenuti: =

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, lì 08/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TODOTT.SSA NADIA ANDREATTA

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Andreatta dott.ssa Nadia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 18/07/2017 al giorno 01/08/2017.

Il Segretario Comunale

F.to Andreatta dott.ssa Nadia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, lì 18/07/2017

Il Segretario Comunale

F.to Andreatta dott.ssa Nadia

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, lì 18/07/2017

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttrice amministrativa

Valentina Miotto

copia
